



Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 - NAPOLI

Modulo B

Prot. 4103

Napoli, 22 agosto 2013

AVVISO

AI SENSI DEL D.P.R. N. 169/2005
È AMMESSA LA VOTAZIONE PER POSTA

Per esercitare il voto per posta occorrerà visionare le candidature sul sito dell'Ordine, pubblicate a decorrere dal pomeriggio del 31 agosto 2013

L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE LA RICHIESTA ALL'UFFICIO DI
SEGRETERIA, utilizzando il (Modulo C)

1. l'iscritto chiede le schede elettorali alla Segreteria dell'Ordine entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 31/08/2013**, La richiesta va fatta sul modulo C, può essere trasmessa a mezzo fax (081/5547109), e-mail, info@assistentsocialiodc.it, PEC, segreteria@pec.assistentsocialiodc.it;
2. la Segreteria trasmette per posta prioritaria: n. due schede elettorali debitamente timbrate e 2 buste;
3. l'iscritto compila le schede elettorali una per il consiglio e una per il revisore riportando sulla singola busta bianca la dicitura: "contiene la scheda elettorale del Consiglio; "contiene la scheda elettorale del Revisore", le due buste bianche vanno chiuse e inserite nella busta gialla.
4. l'iscritto appone la firma sulla busta GIALLA, la firma autografa e la dicitura "contiene schede elettorali". L'autenticità deve essere certificata da un pubblico ufficiale incaricato della certificazione di autenticità delle firme nei modi di legge. *L'autenticazione eseguita con modalità non conforme al dettato normativo comporta la nullità del voto (vedi nota in calce);*
5. l'iscritto trasmette la busta GIALLA con lettera Raccomandata/R e/o Raccomandata a mano all'Ordine degli Assistenti Sociali della Campania entro e non oltre la chiusura del seggio elettorale in prima votazione: ore 18.00 del giorno 9 settembre 2013;

N.B

Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente uscente del Consiglio regionale consegna al Presidente del seggio la busta contenente le schede elettorali. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il Presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae le schede e, senza aprirle, le depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene altresì conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.



Il Presidente

Dr.ssa Gerarda Molinaro



Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 - NAPOLI

NOTA SULLE NORME CHE REGOLANO LE MODALITA' DI AUTENTICA DELLA FIRMA SULLA BUSTA CONTENENTE LE SCHEDE ELETTORALI DA INVIARE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA

Al fine di favorire l'operazione di autentica della firma sulle buste contenenti le schede elettorali da spedire per posta, si allegano i riferimenti normativi che regolano la questione.

Si consiglia di portare con sé questa nota quando ci si presenta per effettuare l'autentica della firma sulla busta

La legge n. 53/1990 indica i soggetti pubblici ufficiali autorizzati all'autenticazione della firma:

Art. 14(1)

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, **i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello (2), dei tribunali e delle [preture(3)], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (4)**

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (5).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (6).

Note all'art. 14

1 - L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 ed ulteriormente modificato dall'art.4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 .

2 - Le parole "delle corti d'appello" sono state aggiunte d all'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

3 - Ora, "tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali", in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

4 - Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120

5 - Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120

6 - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che, a sua volta, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2.

L'autenticazione della firma è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" che dichiara *"esente dall'imposta di bollo in modo assoluto".... "atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale."*